

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 65 (R.G. 311) del 17-04-2019

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DELLA SUPERFICIE DEL DEPOSITO TEMPORANEO DI STOCCAGGIO MANGIMI E FORAGGI PER LE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DAL SISMA 2016
GIG n.: ZE127BF7AC

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016: dalla n. 388 del 26 Agosto 2016 alla n. 553 del 31/10/2018, aventi per oggetto "Primi/Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

DATO ATTO che diversi immobili delle aziende agricole e zootecniche risultano anch'essi inagibili ed



inutilizzabili e che si rende necessario sostenere le aziende agricole danneggiate dal sisma;

DATO ATTO che in data 25/11/2016 le organizzazioni professionali d'intesa con gli uffici della Regione Marche competenti hanno convenuto di allestire n. 2 impianti temporanei per lo stoccaggio di mangime e foraggio al fine di garantire le scorte alle aziende agricole danneggiate ed in stato di necessità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1544 del 12/12/2016 avente per oggetto "Emergenza terremoto 2016 – Individuazione n. 2 impianti temporanei per lo stoccaggio di mangime, fieno e paglia derivante da donazioni e da destinare agli allevatori di animali da reddito senza scorte foraggiere per i propri animali ed in stato di necessità. Approvazione linee guida per la loro gestione" con la quale la Giunta Regionale ha individuato il Comune di Amandola come sito per la realizzazione del centro di stoccaggio;

DATO ATTO che per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo è stato individuato come sede dell'impianto temporaneo di stoccaggio il Comune di Amandola che dispone di un'area in Loc. Piandicontra idonea allo scopo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 170 del 14/12/2016 avente per oggetto "Sisma 2016. Realizzazione da parte della Regione Marche Centri di stoccaggio di mangimi e foraggi. Provvedimenti", con la quale si prende atto della DGR sopracitata e si individua un sito idoneo per la realizzazione della struttura temporanea;

VISTA la Determinazione n. 392 (Reg. Gen. n. 779) del 22/12/2016 avente per oggetto "Emergenza sisma del 30 Ottobre 2016 – In somma urgenza per la realizzazione di un impianto temporaneo per lo stoccaggio di mangime, fieno e pagli in loc. pian di contro – affidamento lavori di allestimento piazzola", con la quale vengono affidate le opere di movimentazione terra al fine di realizzare una piazzola ove si andrà ad installare la struttura temporanea;

VISTA la nota prot. 2453 del 23/02/2017, la quale segue numerosi solleciti per le vie brevi, con la quale questo Ente lamenta l'assenza della struttura temporanea nonostante siano state eseguite le operazioni di realizzazione della piazzola come indicato nella DGR 1544 del 12/12/2016 e ne sollecita con urgenza l'invio;

PRESO ATTO che, nonostante il centro di stoccaggio risulta essere in funzione già da fine dicembre 2016, la mancanza di una copertura idonea espone all'azione degli eventi atmosferici le donazioni di paglia e fieno, nonché comporta esosi costi per il continuo acquisto di teloni per coprire il foraggio ed infine comporta l'impiego di strutture alternative per lo stoccaggio dei mangimi;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 57 del 01/03/2017 (Reg. Gen. n. 144) avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Fornitura e posa in opera di copertura in legno lamellare adibita a magazzino per l'area di stoccaggio fieno, paglia e mangimi – Determina a contrattare" con la quale si avvia la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VISTA la nota prot. 3065 del 06/03/2017 con la quale la Regione Marche affida a questo ente l'acquisto e posa in opera della struttura temporanea al fine di completare e rendere completamente funzionale il centro di stoccaggio dei mangimi e foraggi della provincia di Fermo ed Ascoli Piceno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 131 del 30/09/2016 avente per oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO ESERCIZIO 2016 ART 175 COMMA 4 DLGS 267/2000 E VARIAZIONE DI CASSA COMMA 5-BIS - EMERGENZA SISMA 24/08/16", con la quale è stato variato in Via d'Urgenza il bilancio comunale al fine di fronteggiare le necessità connesse all'emergenza sismica;

VISTA la nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0020213 del 19/03/2017, acquisita al prot. Comunale n. 3945 del 21/03/2017 con la quale il Dipartimento sopracitato conferma l'ammissibilità dell'acquisto ed il montaggio della tensostruttura da adibire a ricovero mangimi e foraggi;

VISTA la nota prot. 4004 del 22/03/2017 con la quale questo Ente comunica l'estrema necessità alla modifica dell'area di sedime ove installare la struttura temporanea a causa del cospicuo movimento franoso che minaccia l'area in via Alessandro Volta ove era destinata l'installazione della stessa, proponendo come area un sito distante poche centinaia di metri in p.le Pertini;

VISTI gli importi degli appalti a base d'asta, coincidenti con l'importo soggetto a ribasso, pari ad € 60.000,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO che ai fini dell'appalto delle opere per la realizzazione della copertura con struttura ad archi in legno lamellare si è scelto di procedere mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett "b" del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la lettera di invito prot. n. 2991 del 03/03/2017 avente per oggetto "Fornitura e posa in opera di "Copertura con struttura ad archi in legno lamellare", Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett "b" del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50"";

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi n. 114 (Reg. Gen. n. 225) del 24/03/2017 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE ADIBITA A MAGAZZINO PER L'AREA DI STOCCAGGIO FIENO, PAGLIA E MANGIMI" con la quale sono stati affidati i lavori in Somma Urgenza alla ditta Sporturf - Fadini Impianti s.r.l. - C.F. 05911740966 di Milano (MI), per l'importo pari a € 56.700,00 oltre IVA di Legge pari a € 12.474,00 per un importo complessivo pari a € 69.174,00;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi n. 300 (Reg. Gen. n. 565) del 18/08/2017 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE ADIBITA A MAGAZZINO PER L'AREA DI STOCCAGGIO FIENO, PAGLIA E MANGIMI – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI" con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori in Somma Urgenza;

VISTA la nota prot. Comunale n. 4060 del 04/04/2018 con la quale questo Ente, fermo restando la destinazione d'uso d'emergenza della struttura, richiede l'utilizzo della struttura in periodi non emergenziali per scopi ludico – ricreativo, con esito positivo.

CONSIDERATO che il Comune di Amandola è sottoscrittore della polizza "Incendio" n. 71.150861 del 31/07/2011, con la compagnia GROUPAMA, valida fino al 30/06/2017;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta polizza "Incendio" n. 71.150861 e conseguentemente alle consulenze peritali è stato riconosciuto un indennizzo corrispettivo di € 2.120.000,00 a seguito dei danni dovuti alla crisi sismica sugli immobili Comunali;

VISTA l'Ordinanza n. 43/2017, ed in particolare l'articolo 5, che recita *"In relazione agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo, ai fini della loro approvazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del D. L. 17 Ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della Legge 15 Dicembre 2016 e ss. mm. ii., ed ammessi a contributo, l'entità del contributo erogato è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo 14"*, dal quale si evince l'inutilizzabilità dei fondi assicurativi per finanziare opere non connesse con la crisi sismica;

PRESO ATTO delle condizioni l'attuale fondo in mateco, in quanto fortemente degradato e danneggiato a causa della completa assenza di opere di manutenzione e dell'azione delle acque meteoriche;

PRESO ATTO che il suddetto fondo ha causato notevoli problematiche anche per i pesanti mezzi autorizzati al carico e scarico dei foraggi e mangimi, e che lo stesso non risulta essere adeguato anche per la destinazione d'uso emergenziale;

VISTA, per quanto sopra, la necessità di ripristinare il fondo danneggiato, al fine di garantire un adeguato sottofondo anche per ulteriori attività ludico ricreative nei periodi post emergenziali;

DATO ATTO che le opere necessarie consistono in una prima rasatura al fine di livellare tutta la pavimentazione esistente, e successivamente porre in opera uno strato di binder da 5 cm ed un tappetino da 3cm;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "Asfaltatura della superficie del deposito temporaneo di stoccaggio mangimi e foraggi per le aziende agricole danneggiate dal sisma 2106" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. ZE127BF7AC;

CONSIDERATO che a tal fine è stata effettuata una ricerca di mercato al fine di individuare una ditta avente la necessaria specializzazione ed attrezzatura per effettuare tale intervento

CONSIDERATO che è stata quindi individuata una ditta già attualmente operante nel territorio Comunale, specializzata nei lavori di asfaltatura in quanto non risulta conveniente per la tipologia del lavoro e per la tempistica necessaria, rivolgersi al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

VISTO il preventivo consegnato dalla ditta In.Co.Bit.Sud. s.r.l. di Ancona (AN) – P. IVA 01186150429



contattata da questo Ufficio Tecnico ha dichiarato di essere disponibile ad effettuare il suddetto intervento nei tempi richiesti ed ha prodotto il seguente preventivo di spesa:

ditta	descrizione	Importo unitario	Importo €
In.Co.Bit.Sud. s.r.l. P. IVA 01186150429	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder di 5 cm steso con vibro finitrice e rullato a caldo (650mq)	€/mqxcm. 1,70	€ 5.508,00
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto di 3 cm steso con vibro finitrice e rullato a caldo(650mq)	€/mqxcm. 2,00	€ 3.888,00
	Materiale binder per rasatura e imprevisti	A corpo	€1.500,00
	Totale		€ 10.896,00
	IVA 22%		€ 2.397,12
CIG: ZE127BF7AC	TOTALE IVA compresa		€ 13.293,12

VISTO il Regolamento Comunale sui lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 24/2016;

RITENUTO congruo il preventivo sopra indicato;

CONSIDERATO che l'importo di € 13.293,12 risulta disponibile al capitolo 2846 del corrente Bilancio provvisorio Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza sul presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa parte integrante della presente Deliberazione

DI AFFIDARE alla ditta In.Co.Bit.Sud. s.r.l. di Ancona (AN) – P. IVA 01186150429 le opere di ripristino ed adeguamento della pavimentazione del centro di stoccaggio foraggi e mangimi ubicato in loc. P.le Pertini come sopra specificato e riportato nel preventivo allegato per l'importo complessivo netto di € 10.896,00 oltre IVA di legge al 22% di € 2.397,12, per un importo complessivo di € 13.293,12;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **13.293,12 (tredicimiladuecentonovantatre/12)** IVA compresa a favore della ditta In.Co.Bit.Sud. s.r.l. di Ancona (AN) – P. IVA 01186150429 per l'intervento sopra indicato mediante imputazione della spesa sul Capitolo 2846 del corrente esercizio finanziario provvisorio 2019.

DI FISSARE i termini di pagamento entro giorni 120 dalla presentazione della fattura della fornitura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE secondo quanto previsto dall'art. 9 del *“Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00”* approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016, che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
Settore Urbanistica e Ricostruzione
dott. ing. Adolfo Marinangeli